**OSSERVATORIO DI ROMA**

**DOCUMENTO SUL DANNO ALLA PERSONA**

**PREMESSA**

Il gruppo danno alla persona dell’Osservatorio di Roma, in vista della XIIa Assemblea Nazionale e delle tematiche emerse già prima della scorsa edizione dell’evento , si è riunita più volte per esaminare le proposte formulate dai principali gruppi dell’Osservatorio di Milano che, andando oltre le tabelle meneghine già applicate e dichiarate di rilevanza nazionale, hanno meritoriamente esaminato alcune peculiari fattispecie di danno alla persona con il tentativo di individuare anche per esse criteri omogenei ed uniformi ai quali l’interprete si dovrebbe ispirare per la quantificazione del danno.

Infatti , è stato riscontrato che in tali ipotesi - ricorrenti ma specifiche - l’applicazione delle tabelle sul danno non consente di fornire un’adeguata risposta .

Il componenti del gruppo danno alla persona dell’Osservatorio di Roma, tralasciando le elaborazioni sulle quali anche i gruppi milanesi si sono riservati maggiori approfondimenti , hanno esaminato le proposte meneghine su:

1. il danno da diffamazione;
2. il danno da lite temeraria;
3. il danno terminale ;
4. il danno per perdita parentale;
5. il danno intermittente;

E’ stata avviata anche una autonoma riflessione sui danni punitivi che si è però arrestata in attesa di conoscere gli esiti della pronuncia delle SU della Corte di Cassazione sul punto.

Deve premettersi che i componenti del gruppo romano ritengono , in linea generale, che il ruolo ed il compito del giudice di merito nella quantificazione del danno alla persona non possa prescindere da un’attenta e peculiare personalizzazione che, talvolta, entra in conflitto con la tendenza ad una generalizzata tabellarizzazione .

L’Osservatorio di Roma ritiene che debba trovarsi un giusto equilibrio fra i due valori ( personalizzazione e uniformità ) e che pertanto le soluzioni da proporre dovranno comunque lasciare un ampio spazio di riflessione all’interprete.

**DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ( Gruppo 7 Milano)**

Anche il gruppo romano ha proceduto a confrontare numerose sentenze di merito, molte del Tribunale di Milano e molte del Tribunale di Roma dove la specifica materia non è trattata dalle sezioni che si occupano di responsabilità extracontrattuale ( XII e XIII) ma è tabellarmente devoluta alla prima sezione, essendo stata principalmente ricondotta alla violazione dei diritti della personalità.

Da un esame effettuato su 26 pronunce di merito della Prima Sezione del Tribunale di Roma si è rilevato che i principali criteri adottati dal Giudice per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa sono quelli inerenti:

* alla veridicità e alla gravità del fatto addebitato;
* alla qualità e diffusione del mezzo dove sono state pubblicate le dichiarazioni;
* alla visibilità e notorietà pubblica del danneggiato e dell’autore della condotta;
* all’entità del fatto rispetto alla reputazione e all’ambiente in cui il soggetto passivo vive e lavora;
* all’intensità dell’elemento soggettivo (dolo generico, dolo eventuale, colpa);
* alla circostanza che la notizia sia stata o meno rettificata, poiché la rettifica riduce l’ammontare del danno non patrimoniale da risarcire;
* alla sofferenza psichica e al turbamento dell’animo dell’offeso.

L’importo liquidato, in media, ammonta a circa € 15.000,00, in alcuni casi è stato previsto un risarcimento di € 30.000,00 sino ad un massimo di € 50.000,00.

Non viene mai liquidato il danno patrimoniale, in quanto il danneggiato non fornisce mai la prova del danno subito al proprio reddito o dei maggiori esborsi cui è stato tenuto a causa della condotta diffamatoria.

Nelle sentenze esaminate viene anche riconosciuta la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948: i giudici tengono conto della gravità dell’offesa, della diffusione dello stampato e dell’elemento soggettivo.

La riparazione pecuniaria, di natura strettamente sanzionatoria, viene calcolata in una percentuale da ¼ ad ½ del danno liquidato.

Da un’analisi effettuata su 26 pronunce di merito del Tribunale di Milano è risultato che i criteri maggiormente considerati, al fine della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, da diffamazione a mezzo stampa, riguardano:

* la qualità e la diffusione del mezzo utilizzato per diffondere la dichiarazione - si esclude l’automatica equiparazione tra minor diffusione territoriale e minor danno;
* la notorietà, il coinvolgimento pubblico e la capacità professionale e personale delle parti;
* la gravità e la veridicità del fatto dichiarato;
* l’intensità dell’elemento psicologico dell’autore;
* la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria;
* la circostanza che la notizia sia (o non sia) stata rettificata.

L’importo liquidato va da € 8.000,00 ad € 40.000,00 fino ad un massimo di € 50.000,00, mentre l’importo medio liquidato per una sola pubblicazione di media offensività è pari ad € 20.000,00.

La riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa viene calcolata in una percentuale da 1/8 ad 1/3 del danno liquidato.

**La differenza principale fra i criteri seguiti a Milano e a Roma è riscontrabile soprattutto nella sanzione pecuniaria ( configurabile come un’ipotesi di danno punitivo ) per la quale il Tribunale di Roma determina un importo tendenzialmente più alto: per il resto, il risarcimento massimo è omogeneo ( € 50.000,00 ), mentre quello medio presenta un lieve scarto a favore del Tribunale di Milano.**

**In tale situazione di sostanziale omogeneità, l’Osservatorio di Roma, tenuto anche conto che si tratta di un criterio equitativo puro, ritiene che non sia opportuno sollecitare una più stringente tabellarizzazione, dovendosi prendere atto della ragionevolezza delle soluzioni generalmente adottate.**

**DANNO DA LITE TEMERARIA ( Gruppo 7 Milano )**

Il gruppo romano , in riferimento al risarcimento del danno da lite temeraria, è tendenzialmente contrario ad una liquidazione rigida.

L’Osservatorio di Milano propone una tabellarizzazione del danno sulla scorta dei criteri quali il valore della causa, l’abuso del processo, la durata del processo e l’impegno difensivo della parte vittima dell’abuso.

La condanna per lite temeraria, risarcibile fino al doppio del compenso liquidato, presuppone un abuso che l’Osservatorio Milanese individua nell’elemento soggettivo.

Si osserva che la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo potrebbe costituire una probatio diabolica.

**Milano propone l’apprezzamento concreto dell’elemento psicologico per valutare concretamente i casi di responsabilità aggravata, insieme ad altri elementi (quali il tipo di difesa espletata).**

I componenti del gruppo, chiarito nell’ultima riunione nazionale che il parametro di riferimento è quello delle spese liquidate, osservano che deve essere trovato un punto di equilibrio fra la doverosa sanzione dell’abuso del processo e la necessità di non precludere l’accesso alla giustizia : pertanto , se la domanda è ben argomentata, pur risultando contraria al diritto, non può ravvisarsi il presupposto per l’applicazione dell’u.co art. 96 cpc , così come nell’ipotesi di una difesa scarna.

Il gruppo romano concorda con l’Osservatorio di Milano nella soluzione di assumere come parametro le spese di lite, ritenendo però opportuno riferirsi non a quelle in concreto liquidate ma a quelle liquidabili per la fascia di valore di appartenenza della controversia, ritenendo soddisfacente il limite del doppio individuato dall’Osservatorio di Milano.

**DANNO INTERMITTENTE o DA PREMORIENZA ( Gruppo 2 Milano )**

Il gruppo romano ha esaminato la proposta milanese che ha tabellarizzato il danno intermittente riproporzionandolo al numero di anni effettivamente vissuti, prescindendo dall’età in cui il sinistro si è verificato che viene ricondotta ad un calcolo convenzionale medio di 35 anni.

Il gruppo romano ha mostrato alcune perplessità sul criterio proposto che finisce per svalutare moltissimo il diritto del danneggiato ad ottenere un risarcimento giusto e pieno.

Il gruppo romano ha esaminato i principali , storici arresti della Corte di Cassazione sul punto e , tenuto conto del sistema di calcolo già coniato nelle tabelle romane del 2012 ( sistema che ha ricevuto pubblico apprezzamento anche in un recente approfondimento scientifico presso la SSMM : v. relazione dott.ssa Giovanna Nozzetti nel Corso P16073 sulla specifica materia tenutosi a Scandicci l1.10.2016, nella quale si da conto anche delle elaborazioni degli otto gruppi danno milanesi ), ha però ritenuto di proporre alcuni aggiustamenti che ritiene migliorativi rispetto all’esigenza di riconoscere un risarcimento giusto e pieno.

La giurisprudenza di riferimento:

**Cass.IIIa civ 22338/2007**

“Ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua.”

**Cass.III 2297/2011;**

“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, **pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.”**

**Cass. III 23739/2011**

**“**Fondato è il sesto motivo, siccome la sentenza impugnata, dopo avere affermato che ai fini del danno biologico occorre far riferimento alla vita effettiva dell'attore (morto nel corso di causa all'età di 73 anni), ha tuttavia applicato il coefficiente 5,846 (di cui alle tabelle del [R.D. n. 1403 del 1922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922;1403)), pervenendo alla somma di L. 21.351.579. Al contrario, occorreva tener conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte, ammontante a gg. 1489, e procedere al seguente calcolo:   
L. 182.617 (valore del punto annuo indicato dallo stesso giudice d'appello) x 20 punti x 1489 gg. / 365 = L. 14.899.545. Si tratta, dunque, di una differenza in meno di L. 6.452.034 (Euro 3332,19) rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice d'appello in L. 21.351.579.   
In tali sensi va cassata la sentenza impugnata e, con decisione nel merito (non sono necessari altri accertamenti in fatto), va ridotto l'importo risarcitorio nella summenzionata misura.”

**Cass. III 13331.2015**

“ Il motivo è manifestamente fondato, in virtù del principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui *“ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.* (Sez. 3,Sentenza n. 10980 del 09/08/2001, Rv. 548927; nello stesso senso Sez. 3Sentenza n. 22338 del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n.23739 del 14/11/2011, Rv. 620529).

Per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il giudice di merito adotterà il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.”

Tutte le sentenze esaminate vanno nella medesima direzione, e cioè impongono una riproporzione dell’importo dovuto con riferimento al numero di anni effettivamente vissuti dalla data del sinistro alla morte.

Tale questione è, dunque, ormai pacifica.

Sul quantum si osserva che nella sentenza 2297/2011 si afferma che **nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi e tale indicazione è funzionale ad una più corretta quantificazione: tale principio , ad avviso dei componenti del gruppo romano, deve essere maggiormente valorizzato.**

Si ritiene infatti che, anche rispetto al meccanismo di calcolo coniato con le tabelle romane, debba convenzionalmente aumentarsi la percentuale di danno da liquidarsi al momento della verificazione del sinistro.

**Il gruppo propone una percentuale dal 30% al 50% del danno complessivamente calcolato da liquidarsi con riferimento al momento in cui il sinistro si è verificato, momento in cui il fattore “premorienza” non era conosciuto o conoscibile: deve considerarsi che, pacifico che il danno debba essere “cristallizzato” nella sua quantificazione al momento del sinistro, nel caso in cui venisse risarcito immediatamente o subito dopo il consolidamento dei postumi, sarebbe determinato senza alcuna decurtazione.**

Riteniamo , inoltre, che il sistema di calcolo romano debba essere aggiornato anche nella parte in cui, a seconda del crescere dell’età, debba considerarsi crescente l’età media di sopravvivenza: crediamo che sia un’affermazione che, pur fondata sull’osservazione scientifica, non possa trasfondersi nei casi concreti in esame che sono fondati su meccanismi convenzionalmente adottati e comunque riconducibili all’equità. Inoltre, proprio richiamando l’uniformità dei criteri, tale progressivo aumento dell’età media dovrebbe essere applicato anche alle tabelle che , invece , sono predisposte con riferimento al calcolo di una vita media omogenea di 82 anni : il sistema di cui si propone la modifica determina un trattamento deteriore del danneggiato in quanto finisce per avvalersi di un divisore maggiore nel calcolo della parte residua di danno e conseguentemente di un quoziente minore.

**ESEMPI**

**ESEMPIO 1)**

Poniamo che la vittima di un sinistro abbia, al momento dell’incidente 55 anni e riporti un danno biologico del 15%.

Successivamente, muore per cause estranee al sinistro a 63 anni.

Secondo le nostre tabelle aggiornate al 2017 , ove il danneggiato non incorresse in premorienza, il suo danno biologico sarebbe quantificabile in € 26764,00 al quale potrebbe aggiungersi l’ulteriore danno non patrimoniale del 30%, per un totale complessivo di € 34.793,00 (per semplicità di calcolo, arrotondiamo a 34000,00 ed escludiamo l’ITT ed ITP che pure dovranno essere conteggiate nel caso concreto ).

Sulla base della nostra proposta, il danneggiato avrebbe diritto al 30% di € 34.000,00 come ristoro del più intenso patema subito al momento del sinistro, e cioè € **10.200,00.**

La differenza ( € 23.800,00 ) andrà riproporzionata per il numero di anni effettivamente vissuti in presenza del danno ( e cioè 8 anni ), da calcolarsi come segue :

1. aa 82 – 55 = 27 ( cioè il numero di anni che avrebbe dovuto vivere “in presenza del danno” se non ci fosse stata premorienza );
2. 22400,00 : 27 = 981 per anno escludendo il primo già risarcito dal 30%
3. 981 x 7 ( anni ) escludendo il primo già risarcito dal 30% = **6897,00**

**Totale: 9600,00 + 6897,00 = 16467,00**

Il calcolo alternativo che non tenesse conto della maggiore intensità del patema al momento del sinistro dovrebbe invece basarsi su un riproporzionamento secco e cioè

* € 34000,00 ( pari al danno non patrimoniale per soggetto di 55 anni ): 27 ( cioè il numero di anni che avrebbe dovuto vivere se non ci fosse stata premorienza ) = 1259,00 annui

**Totale : 1259 x 8 ( numero di anni di sopravvivenza ) = 10074,00**

Il risultato di tale sistema di calcolo risulta molto penalizzante per il danneggiato e “avvantaggia” il danneggiante in relazione al un evento estraneo al sinistro, talvolta dipendente anche dalla durata del processo, che ricade ingiustamente soltanto sulla vittima non riconoscendo il maggior patema che egli ha sofferto al momento in cui l’evento dannoso si è verificato ed, in tal modo, omettendo di giungere ad un risarcimento “giusto e pieno”.

**ESEMPIO 2)**

L’iniquità del convenzionale allungamento della vita media è particolarmente evidente quando il sinistro si verifica in età avanzata e la premorienza per cause estranee sopraggiunge poco prima del compimento dell’età media .

Poniamo l’ipotesi di un danneggiato, sempre con il 15% di DB , per un sinistro che si verifica a 73 anni con successiva premorienza a 79 anni.

Secondo il riproporzionamento secco, il danno non patrimoniale complessivo ( 23656,00 + 20% di personalizzazione ) di € **28387,00 verrebbe ridotto**

**In totale a 18924,00 ( cioè 28387 : 9 ( 82-73) x 6 )**

Secondo il riproporzionamento temperato, il 30% di € 28387,00 **pari 8516,00** verrebbe maturato subito, e la restante somma di € 19.871,00 andrebbe riproporzionata dividendola per 9 ( 2.207,00) e moltiplicandola per 5 ( 6-1 che è l’anno per il quale percepisce il 30% ) = **11039 ,00 .**

**In totale 11039 ,00 + 8516,00 = 19555,00**

**Nel caso in cui , invece , si tenga conto dell’allungamento convenzionale della vita media di cui alle tabelle romane si deve partire dal presupposto che chi muore a 79 anni avrebbe dovuto avere una durata di vita media di 89 anni .**

**Pertanto :**

**con il riproporzionamento secco: ( 89-73= 16)**

**€ 28387,00 : 16 = 1774,00 annui x 6=**

**Totale € 10645,00**

**Con il riproporzionamento temperato**

**€ 28387,00x30%= 8516,00 ( al momento del sinistro )**

**1774 x 5 = 8870,00**

**Totale 8516,00 + 8870 = € 17.386,00**

**RISARCIMENTO DANNO CATASTROFALE/TERMINALE (Gruppo 4 Milano)**

Per liquidare il danno terminale o da lucida agonia la persona deve essere cosciente di poter morire altrimenti il danno non è risarcibile come emerge dalla sentenza SSUU 15350/2015 della Cassazione che ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico. L’Osservatorio di Milano ha proposto di tabellarizzare il danno terminale, elaborando un criterio di intensità decrescente del danno.

Si sottolinea, al proposito, che il gruppo di studio dell’Osservatorio di Milano ha fissato come presupposto per la risarcibilità la coscienza del danneggiato: ha, qiundi, suggerito l’individuazione di un numero massimo di giorni, convenzionalmente ad oggi indicato in 100, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.

Per i primi tre giorni successivi al verificarsi di un grave incidente a danno di una persona che percepisca di poter morire, il giudice può liquidare fino a 30.000 euro; a partire dal quarto giorno può computarsi un punteggio aggiuntivo sino a 100 giorni, con personalizzazione sino al 50% .

La tabella è condivisibile, pur mostrando, forse, un’eccessiva specificità; inoltre non si risolve il problema principale di tale fattispecie e cioè la prova (invero diabolica) dell’effettiva lucida percezione del fine vita da parte del danneggiato che non ha ancora risposte scientifiche certe.

**RISARCIMENTO DEL DANNO PARENTALE (gruppo 3 Milano)**

Il danno parentale è il danno subito dai familiari del *de cuius* per le sofferenze patite a causa della sua morte. E’un danno riconoscibile *iure proprio*.

Alcuni componenti del gruppo romano, in particolare procuratori dello Stato che rappresentano la parte pubblica in numerosi processi per morte da emostrasfusione, auspicano una maggior attenzione alla prova del legame affettivo che dovrebbe riguardare aspetti concreti idonei a dimostrare, in mancanza della convivenza, l’*affectio* effettivamente esistente.

Sottolineano il pericolo dell’estensione del danno ad una categoria sempre più ampia di soggetti senza prova dell’*affectio* esistente. Per i congiunti stretti come il coniuge e i figli questa valutazione non è necessaria, in quanto compete alla controparte provare l’inesistenza del legame affettivo. La convivenza non è invece un presupposto, ma, laddove sussiste, potrà costituire un indizio dell’*an* e un parametro ai fini del *quantum debeatur*. In tal senso la tabella romana contiene indicatori abbastanza specifici.

Inoltre, per la liquidazione del danno parentale i giudici presenti segnalano come vada rivista la categoria dei CONVIVENTI sulla scorta delle nuove figure introdotte dalla L. 76/2016 (nota l.Cirinnà) o adeguandone la dizione (e quindi aggiungendo UNITI CIVILMENTE e CONVIVENTI DI FATTO, ove si ravvisi una differenziazione di queste situazioni con il coniugio) o eliminandola del tutto (ove non si ravvisi il rischio di una disparità di trattamento: soluzione forse preferibile, dal momento che gli uniti civilmente e i conviventi di fatto – situazioni che prevedono una formalizzazione e che quindi possono essere dimostrate *per tabulas* – possono essere del tutto equiparati ai coniugi e che la mera convivenza non è neppure il caso che sia tabellata, dovendo essere provata).

Si segnala, al proposito la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto il danno per perdita parentale ad “un nonno di fatto” ritenendosi che l’*affectio* con il nipote era assolutamente equiparabile a quella di un ascendente *ex lege*.

In conclusione, si ritiene di condividere, sul punto, la tabella romana e la sua estensione a nonni, zii e nipoti con possibilità di modulare il punteggio sull’esistenza o meno della convivenza e sulla unicità o meno del parente, con maggiore possibilità di personalizzazione da parte del giudice di merito.

Si sottolinea che gli indicatori previsti dalla tabella romana sono sostanzialmente i medesimi che vengono proposti dal gruppo milanese.

**IL GRUPPO DANNO ALLA PERSONA**

**OSSERVATORIO DI ROMA**